



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 04-06-2026

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Prescrizioni antincendio a seguito di Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 05/48 del 29.01.2025 - Anno 2026 - Proroga termini al 30 Giugno 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi;

VISTO il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed in particolare l’allegato 8: “Prescrizioni regionali antincendi aggiornamento 2025” approvato con delibera G.R. n. 5/48 del 29.1.2025;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 09 del 25/05/2026, avente ad oggetto: “Prescrizioni antincendio a seguito di Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 05/48 del 29.01.2025 - Anno 2026”, ove veniva disposto il termine del 01/06/2026 per i proprietari e/o conduttori di terreni affinché potessero provvedere alla pulizia degli stessi dagli elementi caratterizzati da un’alta pericolosità di incendio, nonché alla creazione di specifiche fasce tagliafuoco e protettive;

VALUTATO che le condizioni climatiche degli ultimi due mesi sono state caratterizzate dall’alternanza di intense precipitazioni, da giornate di forte calore e da un’elevata umidità notturna, fattori che agiscono ritardando l’essiccazione della vegetazione erbacea e favorendo in molti casi il ricaccio di quella precedentemente sfalciata;

VISTE a tal proposito le istanze trasmesse dall’Area Tecnica di questo Ente, con le note prot. nn. 4779 del 07/05/2026 e 5387 del 25/05/2026, alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio, al fine di ottenere una proroga del limite

temporale entro il quale procedere alle suddette operazioni di pulizia e sfalcio dei terreni nonché dei cigli stradali di propria competenza;

ATTESA la comunicazione prot. n. 5578 del 28/05/2026, inviata in risposta alle sopraccitate richieste, da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio, con la quale si concede la proroga del termine per l'espletamento dei lavori di cui agli artt. 16 e 17 delle Prescrizioni Regionali Antincendio, al 30 giugno 2025, nel rispetto delle diverse prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO necessario modificare pertanto il termine temporale delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza n. 09/2026, prevedendo la proroga al 30 giugno p.v.;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, Codice della protezione civile, che individua il Sindaco quale Autorità territoriale in materia di Protezione Civile, stabilendone funzioni e competenze;

VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2026 n. 14, Disciplina del Sistema Regionale di Protezione Civile;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare gli artt. 50 comma 5 e 54;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che integralmente si richiamano, che il termine indicato nella propria precedente ordinanza n. 09 del 25/05/2026, avente ad oggetto: "Prescrizioni antincendio a seguito di Delibera Giunta Regionale Sardegna n. 05/48 del 29.01.2025 - Anno 2026", per l'effettuazione delle operazioni di pulizia dei terreni dagli elementi caratterizzati da un'alta pericolosità di incendio, per la creazione di specifiche fasce tagliafuoco e protettive, nonché di tutte le altre misure ivi indicate, è **prorogato sino al giorno 30 Giugno 2026**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I destinatari della presente proroga sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2. I destinatari della presente proroga, devono provvedere, entro il termine sopra indicato, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
3. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
4. Durante le lavorazioni si dovrà adottare ogni misura idonea a prevenire e/o sopprimere ogni possibile principio di incendio;
5. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio;

6. Gli interventi sopradetti, le cui operazioni comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono essere eseguiti:
 - nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7 comma 3 delle Prescrizioni AIB;
 - dopo le ore 12, nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice arancione (pericolosità alta), così come definito dall'art. 7 comma 3 delle Prescrizioni AIB;
 - Per quanto in precedenza evidenziato il destinatario della presente è invitato a consultare, giornalmente, ordinariamente entro le ore 14:00, il sito istituzionale della Protezione Civile Regionale, nell'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio", al fine di verificare il livello di pericolosità dichiarato.
7. E' fatto assoluto divieto di abbandonare, disperdere o eliminare col fuoco il materiale vegetale di risulta derivante dagli interventi di cui alla presente proroga.

SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine, e agli Ufficiali e Agenti di PG il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Prefettura di Sassari - Questura di Sassari – Comando Polizia Locale di Calangianus - Ufficio Tecnico – Stazione Carabinieri di Calangianus – Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Calangianus - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari.

Il Sindaco
Fabio Albieri

Documento informatico firmato digitalmente da Albieri Fabio ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.i